



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

RELAZIONI ESTERNE

Determinazione N. 156 / 2016

Responsabile del procedimento: SCOMPARIN GIORGIO

Oggetto: DISMISSIONE E CANCELLAZIONE DALL'INVENTARIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI N. 1 BENI MOBILI INVENTARIATI IN CARICO AL SERVIZIO URP (SEDE DECENTRATA DI CHIOGGIA)

Il dirigente

Dismissione e cancellazione dall'Inventario Provinciale di n. 1 beni mobili inventariati in carico all'ufficio URP di Chioggia.

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", ed in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 24 e 25 sul ruolo, funzioni e compiti dei dirigenti;
- iv. il vigente regolamento provinciale di contabilità con riferimento agli artt. 27-28, relativi all'inventario e alle modalità di carico e scarico dei beni mobili;
- v. il decreto numero 2009/39 del 23.12.2009 del Presidente della Provincia, con cui viene attribuito, con decorrenza dal giorno 01.01.2010, l'incarico dirigenziale per i Servizi cultura, sport e servizi sociali e la lettera prot. 111512 del 14/12/2012 con cui la Presidente della Provincia proroga l'incarico ai sensi dell'art. 27, comma 4, del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

considerato che l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, numero 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 numero 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, numero 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuto il 31 agosto 2015;

considerato altresì che:

- a. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, numero 56:
 - i. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;

- ii. al comma 50, stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (decreto-legislativo 18 agosto 2000, numero 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) nonché le norme di cui all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, numero 131, “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;
- b. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ad oggetto ”Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”:
- i. all’art. 2, comma 1, dispone che: “1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.”;
 - ii. all’art. 3, comma 2, dispone che “2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2;
 - iii. all’art 8, comma 1, dispone che: “1. Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.”

visto che:

- i. l’articolo 230, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli enti locali provvedano annualmente all’aggiornamento degli inventari;
- ii. il regolamento di contabilità di cui sopra prevede (art. 28, comma 2), per la cancellazione dei beni mobili dai registri dell’inventario, che il dirigente competente, su proposta del consegnatario se diverso da questi, provveda attraverso apposita determinazione;

verificato che, in seguito alla chiusura della sede URP di Mirano, il bene mobile OKIFAX4500 (n. inv. 30059) è stato preso in carico dalla sede dell’Ufficio URP di Chioggia, poiché l’analogo bene mobile ivi presente non era più utilizzato in quanto decisamente obsoleto e non funzionante:

Numero inventario	Pagina mod. 24 anno 2015	Descrizione	Sede di utilizzo
0030049 00030197	1	OKIFAX 4500 3T ITA	URP DI CHIOGGIA

rilevata pertanto l’esigenza di procedere alla dismissione e alla cancellazione del bene sopra individuato, dai registri dell’inventario della Città Metropolitana di Venezia, al fine di procedere alla rettifica contabile nel Conto del Patrimonio,

DETERMINA

- 1. di procedere alla dismissione del bene in carico all’URP di Chioggia, come espressamente citato in premessa;

2. di inviare copia del presente provvedimento all'ufficio Inventario al fine di provvedere alle conseguenti rettifiche contabili sui registri inventariali della Città Metropolitana di Venezia.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ANGELO BRUGNEROTTO

atto firmato digitalmente